

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA BRUSSELS AIRLINES E EUROP ASSISTANCE BELGIO - CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA DI VIAGGIO

SOMMARIO

Capitolo I - Condizioni di applicazione	3
1.1 Definizioni generali	3
1.2 Definizioni geografiche	5
1.3 Condizioni di applicazione varie	6
1.4 Ricorso alle nostre prestazioni	7
Capitolo II - Assistenza alle persone in caso di malattia, incidente fisico e morte	7
2.1 Visita alla persona ricoverata in ospedale (D/E)	7
2.2 Trasporto/rimpatrio della persona malata o ferita (D/E)	7
2.3 Ritorno dell'assicurato rimpatriato nel luogo di residenza originale o viaggio di un sostituto (E)	8
2.4 Accompagnamento per malati o feriti (D/E)	8
2.5 Assistenza in caso di morte (D/E)	8
2.6 Trasmissione di occhiali, protesi, farmaci (E)	9
2.7 Trasporto/rimpatrio di bagagli (D/E)	9
2.8 Rimborso integrativo delle spese mediche sostenute all'estero (E)	9
2.9 Anticipo sui costi di ospedalizzazione (E)	10
Capitolo III - Assistenza di viaggio	10
3.1 Furto e smarrimento di documenti di viaggio (E)	10
3.2 Smarrimento o furto di documenti di lavoro (E)	10
3.3 Smarrimento o furto del bagaglio (E)	10
3.4 Ritorno anticipato in caso di ospedalizzazione di partner, genitore, suocero o suocera, figlio o figlia di età superiore ai 18 anni (D/E)	10
3.5 Ritorno anticipato per ricovero in ospedale di un suo figlio di età inferiore ai 18 anni (D/E)	11
3.6 Ritorno anticipato per un decesso (D/E)	11
3.7 Rientro anticipato per un grave sinistro nell'abitazione (D/E)	11
3.8 Invio di messaggi urgenti (D/E)	11
3.9 Messa a disposizione di denaro (E)	12
3.10 Assistenza di un interprete (E)	12
3.11 Assistenza in caso di procedimenti giudiziari (E)	12
Capitolo IV - Servizio informazioni	12
4.1 Come si raggiunge il nostro servizio informazioni?	12
4.2 Leisure Line	12
Capitolo V - Esclusioni e restrizioni generali di garanzia	13
5.1 Esclusioni	13
5.2 Circostanze eccezionali	14
Capitolo VI - Disposizioni comuni per tutte le garanzie	14
6.1 Durata e data di inizio del contratto	14
6.2 Premi	14
6.3 I suoi obblighi	14
6.4 Contratti di assistenza multipli	15
Capitolo VII - Quadro giuridico	15
7.1 Surrogazione	15

7.2 Riconoscimento del debito	15
7.3 Prescrizione	15
7.4 Giurisdizione.....	16
7.5 Legge del contratto	16
7.6 Reclami.....	16
7.7 Protezione della privacy personale	16
7.8 Frode	17

Nota preliminare: Europ Assistance non offre coperture, non si fa carico di prestazioni, non paga indennizzi e non fornisce utilità o servizi come descritto nella polizza ove ciò la esporrebbe a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o di sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito <https://www.europ-assistance.be/territorial-limitations-partners>

Le condizioni generali descritte di seguito stabiliscono e definiscono tutte le prestazioni di assistenza offerte da EUROP ASSISTANCE BELGIO nel quadro del contratto.

Capitolo I - Condizioni di applicazione

1.1 Definizioni generali

Assicuratore

Europ Assistance Belgium, P. IVA BE 0738.431.009 RPR Bruxelles, Avenue du Triomphe 172 in 1160 Bruxelles, filiale belga di Europ Assistance SA, assicuratore di diritto francese con sede legale in 1, Promenade de la Bonnette in 92230 Gennevilliers, Francia (451 366 405 RCS Nanterre), riconosciuto con il codice 0888 per le filiali 1, 9, 13, 16 e 18 sotto la supervisione della Banca Nazionale del Belgio, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.

Broker assicurativo

Brussels Airlines N.V. , IVA BE 0400.853.488 RPR Brussel, riconosciuto con il numero 061224A per l'esercizio dei settori 01a, 02, 07, 09, 11, 16 e 18, con sede legale in Jaargetijdenlaan 100-102 bus 30, 1050 Bruxelles.

Contraente

La persona che al momento della prenotazione di un biglietto sottoscrive l'opzione di assistenza e la paga tramite il motore di prenotazione delle vendite dirette di Brussels Airlines.

Lei, assicurato

Sono considerate assicurate le seguenti persone fisiche:

- tutte le persone che sottoscrivono l'opzione di assistenza di viaggio tramite il motore di prenotazione delle vendite dirette di Brussels Airlines e sono menzionate nominativamente sul biglietto
- Gli assicurati devono avere la propria residenza in uno dei paesi elencati all'articolo 1.2.1.

Luogo di residenza

Il luogo di iscrizione nel registro anagrafico o in qualsiasi registro amministrativo analogo che lo sostituisca.

Paese di domicilio

Il paese in cui si trova la sua residenza legale (domicilio), nella misura in cui tale paese è incluso nell'articolo 1.2.1.

Paese di origine

Il paese di origine indica uno dei paesi elencati all'articolo 1.2.2, di cui la persona assicurata ha la

nazionalità.

Trasferimento di lavoro

Qualsiasi trasferimento intrapreso da una persona assicurata nel contesto delle sue attività professionali, su richiesta o per conto del contraente. Noi abbiamo il diritto di verificare la natura professionale del trasferimento e il periodo originariamente previsto dal contraente. Il prolungamento del trasferimento di lavoro per finalità private pone fine alla natura professionale del trasferimento.

Trasferimento privato

Qualsiasi trasferimento che non soddisfa la definizione di "trasferimento di lavoro".

Trasferimento

Ogni trasferimento di lavoro o privato

Malattia

Un danneggiamento imprevedibile e improvviso della salute della persona assicurata che non è causato da un incidente e che è stato debitamente diagnosticato da un medico e per il quale è richiesta assistenza medica.

Incidente fisico (personale)

Qualsiasi danneggiamento dello stato di salute causato da un evento improvviso e accidentale che si verifica all'esterno dell'organismo, involontariamente da parte dell'assicurato, e che provoca una lesione fisica obiettivamente osservabile.

Sinistro

Qualsiasi evento accidentale che dà diritto alla copertura prevista dal contratto

Franchigia

La parte del risarcimento che resta a carico dell'assicurato.

Bagaglio

Oggetti personali portati con sé dall'assicurato, inclusi cani e gatti, ma escluso ogni altro animale. Non sono conteggiati come bagaglio e quindi non sono coperti: alianti, barche, merci per la rivendita, attrezzature scientifiche, materiali da costruzione, masserizie, cavalli, bovini.

Spese di albergo

Per "spese di albergo" si intendono i costi della camera e della colazione, per l'ammontare degli importi previsti nel contratto e con esclusione di tutti gli altri costi.

Garanzia

L'insieme delle prestazioni di assistenza per le quali ci siamo contrattualmente impegnati. Ogni importo dichiarato in questo accordo (rimborso garantito, presa in carico garantita di costi ecc.) include tutte le tasse o imposte.

Eventi assicurati

Gli eventi che danno diritto alla nostra prestazione quando si verificano casualmente in un paese coperto dal contratto

partner

Per partner si intendono due persone sposate, legalmente conviventi o conviventi di fatto e che vivono sotto lo stesso tetto.

Grado di parentela

Il grado di parentela viene determinato seguendo la linea di collegamento con il familiare comune di un parente e la linea che collega quest'ultimo all'altro parente.

Ad esempio: due fratelli sono parenti di 2° grado, uno zio e un nipote (figlio del fratello/della sorella) sono parenti di 3° grado.

Nel presente contratto il partner segue lo stesso grado di parentela di un membro della famiglia e ha diritto alla stessa prestazione

Atto terroristico

Per atto terroristico si intende: un'azione o una minaccia di azione organizzata clandestinamente con intenzioni ideologiche, politiche, etniche o religiose, attuata da un individuo o da un gruppo, che costituisce un attentato alle persone o che distrugge interamente o parzialmente il valore economico di un bene materiale o immateriale, sia essa intesa a impressionare la comunità, a creare un clima di insicurezza o per esercitare pressioni sulle autorità, o finalizzata a ostacolare il normale funzionamento di un servizio o di un'azienda, e di cui sia data notizia nei media.

1.2 Definizioni geografiche

1.2.1 Paesi entro i quali deve essere stabilita la sua residenza legale

Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia (eccetto i territori d'oltremare), Grecia, Gran Bretagna, Ungheria, Irlanda, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo (eccetto isole), Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (eccetto isole Canarie), Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera.

1.2.2 Paesi che si qualificano come paesi di origine

Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia (eccetto i territori d'oltremare), Grecia, Gran Bretagna, Ungheria, Irlanda, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo (eccetto isole), Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (eccetto isole Canarie), Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera.

1.2.3 Estensione territoriale dell'assistenza

Secondo la lettera D o E menzionata per ogni articolo, la prestazione si applica ai casi che si sono verificati:

D = nel paese di residenza della persona assicurata, come definito nell'articolo 1.1;

E = all'estero, cioè in tutto il mondo ad eccezione dei paesi esclusi (indicati al punto 1.2.4) e del paese di residenza dell'assicurato;

D/E = sia nel paese di residenza della persona assicurata che all'estero, tranne che nei paesi esclusi indicati al punto 1.2.4.

1.2.4 Assistenza alle persone e assistenza di viaggio

Assistenza alle persone e assistenza di viaggio è valida in tutto il mondo.

Sono esclusi i paesi o le regioni in stato di guerra (anche civile), quelli in cui la sicurezza è turbata da

rivolte, sollevazioni popolari, terrorismo, restrizioni alla libera circolazione delle persone e delle merci, scioperi o altri eventi imprevedibili che impediscono l'attuazione dell'accordo, anche se elencati tra i paesi coperti. La situazione nei paesi esclusi può cambiare in funzione dell'evoluzione interna o internazionale dei paesi in cui operiamo. A questo proposito noi seguiamo i consigli e le raccomandazioni del Servizio Pubblico Federale Affari Esteri.

- I paesi coperti (o alcune delle loro regioni) possono essere soggetti alla politica sanzionatoria delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o a un qualsiasi altro regime sanzionatorio applicabile, che potrebbe impedirvi di adempiere in tutto o in parte ai nostri obblighi contrattuali. L'elenco dei paesi e delle regioni interessate può cambiare nel tempo ed è sempre disponibile per la consultazione tramite il link <https://www.europ-assistance.be/territorial-limitations-partners>

Sono esclusi: Corea del Nord, Crimea, Iran, Siria, Venezuela.

Restrizioni territoriali

- Per i cittadini degli Stati Uniti che si recano a Cuba, la prestazione di servizi di assistenza e il pagamento delle prestazioni sono subordinati alla prova che il viaggio a Cuba è conforme alle leggi degli Stati Uniti. La nozione di "cittadini statunitensi" si riferisce a qualsiasi persona, ovunque essa si trovi, in possesso della cittadinanza statunitense o che risiede abitualmente negli Stati Uniti (compresi i titolari di Carta Verde).

1.3 Condizioni di applicazione varie

1.3.1 Natura e durata dei viaggi coperti all'estero

I viaggi all'estero sono coperti dal contratto corrente dalla data di partenza indicata sul biglietto fino alla data di ritorno indicata sul biglietto.

1.3.2 Biglietto di viaggio

Per il trasporto o il rimpatrio, salvo controindicazioni mediche, noi garantiamo il trasporto ferroviario o con volo di linea, a seconda delle possibilità locali.

1.3.3 Assistenza su richiesta

Se la nostra assistenza non è contrattualmente garantita, in alcune condizioni predeterminate, noi siamo preparati a mettere a disposizione le nostre risorse e la nostra esperienza dietro pagamento di tutti i costi. Contattateci.

1.3.4 Costi della vostra chiamata per assistenza

Copriremo i costi di telefono, telegramma, fax e e-mail da voi sostenuti per raggiungerci (prima chiamata più le chiamate da noi esplicitamente richieste), a condizione che la vostra prima chiamata sia seguita da una prestazione di assistenza come garantita dal contratto.

1.3.5 Prestazioni di assistenza

Le nostre prestazioni non possono in nessun caso costituire un vantaggio economico per lei. Esse sono destinate ad aiutarla, entro i limiti del contratto, in caso di necessità o di eventi imprevedibili nel corso della durata della garanzia. Per questo motivo noi deduciamo dai costi da noi sostenuti i costi che avreste dovuto comunque sostenere se il sinistro non fosse avvenuto, come i costi di pedaggio, i costi dei servizi di trasferimento, i costi del carburante per il veicolo, e ci riserviamo il diritto di richiedere i biglietti non utilizzati.

Tutti i servizi non richiesti o non utilizzati e quelli respinti dall'assicurato non danno diritto a

risarcimenti compensatori a posteriori.

1.3.6 Rimborso delle spese

Se noi forniamo il consenso di anticipare direttamente i costi per i servizi garantiti, questi costi saranno rimborsati fino all'importo che avremmo pagato se avessimo fornito noi stessi il servizio.

1.3.7 Obblighi legali

Ai fini della garanzia, l'utente accetta gli obblighi e le restrizioni derivanti dal nostro obbligo di osservare le leggi e i regolamenti amministrativi o igienici dei paesi in cui interveniamo.

1.4 Ricorso alle nostre prestazioni

I nostri servizi di assistenza sono per lei disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana al numero **0032 (0) 2 541 91 27 (Brussels Airlines Assistance)**

Capitolo II - Assistenza alle persone in caso di malattia, incidente fisico e morte.

Secondo i termini del contratto, l'esecuzione del capo II si applica in caso di malattia - incidente fisico - morte di un assicurato durante un viaggio.

- Le nostre prestazioni non possono sostituire gli interventi dei servizi di emergenza pubblici, in particolare non nel campo del soccorso di emergenza.
- In caso di lesione o malattia durante un viaggio, lei dovrà prima chiamare i servizi di emergenza locali (ambulanza, ospedale, medico) e poi fornirci i dettagli del medico curante. Autorizzi i nostri medici a prendere visione della sua cartella clinica.
- Non appena riceveremo la notifica, il nostro servizio medico contatterà il medico curante sul posto. Noi non potremo trasportarla senza un precedente contatto medico. Sulla base di questo contatto, verranno prese le decisioni circa la linea di condotta più appropriata
- Se lo desidera, possiamo spiegare o tradurre ciò che le ha detto il medico locale e informare un parente su sua richiesta.

2.1 Visita alla persona ricoverata in ospedale (D/E)

Se, durante un viaggio, lei sarà ricoverato/a in un ospedale senza la compagnia di un parente e se i medici locali vietano il trasporto o il rimpatrio entro 120 ore dal ricovero, noi:

- organizzeremo e pagheremo il viaggio di andata e ritorno di un parente di sua scelta da uno dei paesi di cui al punto 1.2.2, per consentirgli di venirla a trovare al suo letto di degenza;
- prenoteremo una camera d'albergo vicino all'ospedale per questo parente, entro i limiti della disponibilità locale, e per la durata dell'ammissione all'ospedale copriremo i costi dell'hotel fino a un massimo di 75 EUR a notte per massimo 7 notti;

2.2 Trasporto/rimpatrio della persona malata o ferita (D/E)

Nel caso di un suo ricovero in ospedale in relazione a un incidente fisico o malattia durante un viaggio, se il medico curante acconsente al suo trasporto o rimpatrio, organizzeremo e pagheremo, a seconda delle sue condizioni mediche:

- il ritorno al luogo di residenza o a un ospedale idoneo nelle vicinanze della sua località di residenza;

- o il trasferimento alla località di residenza del suo coniuge, di suo padre, di sua madre o dei suoi figli nel suo paese di origine o in un ospedale idoneo nelle vicinanze di tale località di residenza.

A seconda della situazione medica il suo trasporto sarà effettuato, se necessario sotto controllo medico, in un'ambulanza leggera o normale, in treno (posto di 1ª classe o vagone letto), in un aereo di linea o in aereoambulanza. La decisione sul trasporto e la scelta del mezzo di trasporto saranno motivate esclusivamente dalla sua salute e dal rispetto delle istruzioni di cura applicabili.

La decisione finale di rimpatrio sarà presa dai nostri medici, previa consultazione con i medici locali e, se necessario, con il medico curante. In caso di suo disaccordo con la decisione considerata la più opportuna dai nostri medici, ci solleverà esplicitamente da ogni responsabilità.

Se per ragioni mediche prima del viaggio di ritorno in un ospedale della sua località di residenza dovrà essere trasportato in un centro di cura nelle vicinanze, organizzeremo e pagheremo anche il primo trasporto.

Se lo desidera, il nostro servizio medico potrà negoziare un letto presso il servizio in cui sarà previsto il suo ricovero.

2.3 Ritorno dell'assicurato rimpatriato nel luogo di residenza originale o viaggio di un sostituto (E)

In caso di suo rimpatrio da noi effettuato in esecuzione dell'articolo 2.2 in connessione con un trasferimento di lavoro all'estero, noi organizzeremo e pagheremo:

- il suo ritorno alla sua località di residenza originale se questo ritorno ha luogo nel mese successivo al suo rimpatrio ai sensi dell'articolo 2.2;
- o il viaggio di andata della persona designata dal datore di lavoro per sostituirla all'estero nella misura in cui tale sostituzione avvenga entro quindici giorni dal rimpatrio di cui all'articolo 2.2.

2.4 Accompagnamento per malati o feriti (D/E)

In caso di suo rimpatrio da noi effettuato in esecuzione dell'articolo 2.2, noi organizziamo e paghiamo il viaggio di ritorno di una persona che viaggiava con lei, o recatasi al suo letto di degenza in esecuzione dell'articolo 2.1, fino al luogo in cui lei verrà trasportato ai sensi dell'articolo 2.2. A seconda del consiglio del nostro servizio medico, l'accompagnatore potrà essere o non essere trasportato insieme a lei.

Se la persona che l'accompagna durante il trasporto o il rimpatrio vorrà poi recarsi nel suo luogo di residenza in uno dei paesi di cui all'articolo 1.2.2, noi organizzeremo e pagheremo il suo ritorno al luogo di residenza.

2.5 Assistenza in caso di morte (D/E)

§ 1 Se la persona assicurata muore durante un trasferimento e se la sepoltura o la cremazione è prevista nel paese di domicilio della persona assicurata o nel suo paese di origine, organizziamo il rimpatrio delle spoglie mortali dall'ospedale o dall'obitorio al paese di domicilio della persona assicurata o al suo paese di origine. Noi paghiamo:

- i costi per imbalsamazione e la composizione nel feretro;
- i costi per il feretro e le altre disposizioni speciali necessarie per il trasporto delle spoglie, fino a un importo di 1.500 EUR;
- le spese di trasporto della bara, ad eccezione della cerimonia e delle spese funerarie.

§ 2 Se la famiglia della persona assicurata desidera trasferire i resti mortali in un paese diverso dal paese di domicilio o di origine della persona assicurata, siamo pronti ad organizzare e pagare per

questo trasferimento l'importo che avremmo destinato all'esecuzione del § 1.

§ 3 Se la sepoltura o la cremazione ha luogo nel paese in cui la persona assicurata è deceduta, pagheremo i costi sottoelencati nei limiti dell'importo totale che avremmo speso per l'esecuzione del § 1:

- i costi per l'imbalsamazione e la composizione nel feretro;
- i costi per il feretro o l'urna fino a un massimo di EUR 1.500;
- i costi per il trasporto sul luogo dei resti mortali, esclusi i costi della cerimonia;
- i costi per il rimpatrio dell'urna nel paese di domicilio della persona assicurata o nel suo paese di origine;
- un biglietto (andata e ritorno) da un paese di cui all'articolo 1.2.2 per consentire a un parente fino al 2° grado di recarsi sul posto.

§ 4 Se i compagni di viaggio assicurati non potranno più tornare al loro paese di origine o al loro paese di origine con i mezzi originariamente previsti per via della morte dell'assicurato, noi organizzeremo e pagheremo il ritorno delle altre persone assicurate alle località di residenza.

2.6 Trasmissione di occhiali, protesi, farmaci (E)

Se siete in viaggio e non trovate occhiali, protesi o medicinali prescritti dal vostro medico e assolutamente essenziali, che siano conformi o equivalenti a quelli previsti, noi li ordineremo in base alle vostre istruzioni nel vostro paese di domicilio e ve li invieremo nel modo da noi scelto. Questo servizio è subordinato all'approvazione dei nostri medici e alla legalità degli oggetti richiesti nella giurisdizione locale. Noi ci assumiamo i costi di spedizione di tali articoli mentre il prezzo di acquisto rimane a suo carico e deve esserci corrisposto anticipatamente in Belgio con le modalità di sua scelta.

2.7 Trasporto/rimpatrio di bagagli (D/E)

Oltre al ritorno nel luogo di residenza, paghiamo anche le spese per il trasporto dei bagagli dei quali è lei potrà presentare un titolo di trasporto ad uno spedizioniere professionista.

2.8 Rimborso integrativo delle spese mediche sostenute all'estero (E)

Se gli assicurati nel paese di domicilio non sono coperti da una cassa malattia o da altra assicurazione sanitaria o se non rientrano nelle prescrizioni della loro cassa malattia o assicurazione sanitaria (in particolare se non versano regolarmente i loro contributi), Europ Assistance non interviene nelle spese mediche.

§ 1 Il rimborso supplementare copre le cure ricevute all'estero a causa di una malattia imprevista senza precedenti noti o di un incidente fisico durante un viaggio.

§ 2 Un rimborso supplementare sarà effettuato solo dopo l'esaurimento dei rimborsi per gli stessi rischi versati dalla previdenza sociale, dalla cassa malattia e/o da qualsiasi altra istituzione previdenziale o assicurativa. L'intervento nelle spese mediche decade al rimpatrio o nel momento in cui lei rifiuta o rinvia il rimpatrio.

§ 3 Le spese mediche sostenute all'estero che danno diritto al rimborso integrativo sono le seguenti:

- gli onorari di medici e chirurghi;
- i medicinali prescritti da un medico;
- procedure dentistiche piccole ma urgenti per un importo di 200 EUR tasse incluse a persona;
- i costi di ricovero in ospedale;
- i costi per un'ambulanza richiesta da un medico per un percorso locale;
- i costi per un soggiorno prolungato del paziente in albergo, dettato da un medico, fino a 500 EUR, se il malato o il ferito non possono tornare nel paese di domicilio alla data originariamente prevista.

§ 4 Il rimborso integrativo delle spese mediche di cui ai paragrafi 2 e 3 è garantito per un importo di

250.000 EUR tasse incluse a persona e per anno di assicurazione. Il rimborso viene effettuato sulla base dei seguenti documenti giustificativi:

- una relazione medica dettagliata del medico che le somministra le cure e le prescrizioni all'estero;
- le dichiarazioni originali della cassa malattia e/o degli istituti assicurativi a supporto delle prestazioni ricevute, nonché una copia delle note spese e delle fatture;
- se la sua cassa malattia o altro istituto di previdenza o assicurazione di cui è membro si rifiuta di intervenire, ci mandi l'attestazione del rifiuto e i documenti originali delle sue spese.

Il rimborso è soggetto ad una franchigia di 125 EUR per sinistro. Per le piccole procedure dentistiche urgenti, viene applicata un'esenzione di 40 EUR.

2.9 Anticipo sui costi di ospedalizzazione (E)

In caso di nostro pagamento all'ospedale dei costi garantiti ai sensi dell'articolo 2.8, paragrafo 3, le invieremo le fatture di assistenza pagate. Lei dovrà quindi inoltrarle alla sua cassa malattia o assicurazione e rimborsarci la quota versata dalla stessa. I costi di transazione sono a suo carico.

Capitolo III - Assistenza di viaggio

3.1 Furto e smarrimento di documenti di viaggio (E)

§ 1 In caso di smarrimento o furto di documenti di viaggio (carta d'identità, passaporto, patente di guida) durante un viaggio, le forniremo consigli sulle procedure da seguire (presentazione di un reclamo, richiesta di nuovi documenti, ecc.).

§ 2 In caso di smarrimento o furto di biglietti durante un viaggio, offriremo i nostri servizi per ordinare a sue spese i biglietti necessari, in modo che lei possa continuare il viaggio.

3.2 Smarrimento o furto di documenti di lavoro (E)

In caso di smarrimento o furto di documenti professionali durante un trasferimento di lavoro all'estero, le invieremo a nostre spese i documenti che riceveremo dal suo datore di lavoro.

3.3 Smarrimento o furto del bagaglio (E)

In caso di smarrimento o furto del bagaglio durante un viaggio e a condizione che lei abbia presentato un reclamo alle autorità locali, noi organizziamo e paghiamo la spedizione di una valigia con effetti personali. Ritireremo questa valigia nella sua abitazione e la invieremo al suo luogo di residenza.

3.4 Ritorno anticipato in caso di ospedalizzazione di partner, genitore, suocero o suocera, figlio o figlia di età superiore ai 18 anni (D/E)

Se il suo partner, suo padre, sua madre, suo suocero, sua suocera, o un suo figlio o figlia di età superiore ai 18 anni devono essere ospedalizzati inaspettatamente durante il suo viaggio per più di 120 ore in uno dei paesi menzionati agli articoli 1.2.1 e 1.2.2 e il medico locale conferma che la gravità dello stato di salute del paziente giustifica la sua presenza presso il letto di degenza, noi organizziamo e paghiamo:

- o il ritorno nel paese di ospedalizzazione di tutti gli assicurati che hanno questo legame di parentela con il paziente e di tutti i minori che li accompagnano: i costi di questo viaggio di ritorno saranno a nostro carico entro il limite dell'ammontare dei costi per il ritorno al suo/vostro luogo di residenza;

- o i biglietti di andata e ritorno per alcuno assicurati che rientrano nei gradi di parentela richiesti entro il limite del costo totale dei biglietti di ritorno di cui al paragrafo precedente. Il viaggio ritorno a nostre spese deve avvenire non oltre 15 giorni dopo il viaggio di andata.

3.5 Ritorno anticipato per ricovero in ospedale di un suo figlio di età inferiore ai 18 anni (D/E)

§ 1 Se un suo figlio di età inferiore ai 18 anni deve essere ricoverato inaspettatamente e per più di 48 ore in uno dei paesi di cui all'articolo 1.2.1 o 1.2.2, noi organizziamo e paghiamo il suo ritorno nel suo paese di domicilio. Se tale figlio è ricoverato in un altro Paese diverso da quello del domicilio dell'assicurato, organizzeremo e pagheremo il suo viaggio in tale paese entro i limiti del costo del rimpatrio nel suo paese di residenza.

§ 2 Se lei non potrà unirsi immediatamente al degente, la terremo informata sull'evoluzione del suo stato di salute.

3.6 Ritorno anticipato per un decesso (D/E)

§ 1 Se un membro della famiglia (in particolare uno tra: coniuge, genitori, suoceri, figli, nuore, generi, fratelli e sorelle, cognati, nonni paterni e materni, nonni paterni e materni del coniuge, figli dei figli suoi o del suo coniuge) muore inaspettatamente durante un viaggio privato, noi organizziamo e paghiamo il ritorno nel paese di origine o nel paese in cui si trova la residenza di tutti gli assicurati che hanno il suddetto legame di affinità con il defunto. A tal fine, dovremo ricevere il più presto possibile una copia del certificato di morte del comune, nel quale la parentela sia confermata.

In caso di trasferimento di lavoro, organizzeremo e pagheremo i viaggi di andata e di ritorno tra il paese di origine o il paese in cui si trova il luogo di residenza.

§2 Se alcune persone con grado di parentela con il defunto compreso tra quelli di cui al § 1 preferiscono rimanere sul posto, gli altri assicurati con il grado di parentela richiesto riceveranno uno o più biglietti di andata e ritorno nei limiti del prezzo totale dei soli biglietti di andata e ritorno che noi avremmo dovuto pagare ai sensi del paragrafo precedente. Il ritorno a nostre spese deve avere luogo entro e non oltre 7 giorni dopo il funerale.

§3 Se il defunto viene seppellito in un paese diverso dal suo paese di origine o dal suo paese di domicilio e lei desidera partecipare al funerale, noi interverremo entro i limiti dell'importo che avremmo riconosciuto per il solo biglietto di andata e ritorno per il suo luogo di residenza

3.7 Rientro anticipato per un grave sinistro nell'abitazione (D/E)

Se durante un viaggio la sua casa viene gravemente danneggiata a causa di un incendio, danni prodotti dall'acqua, una tempesta, una tempesta di grandine, un'esplosione, un'implosione o un furto con scasso, ed è richiesta la sua presenza sul posto, organizziamo e paghiamo il viaggio di ritorno di una sola persona assicurata al luogo di residenza e poi, se necessario, al ritorno al luogo di soggiorno. Il ritorno al luogo di soggiorno deve avvenire entro 15 giorni.

Noi dovremo ricevere il più rapidamente possibile una certificazione dell'incidente dannoso rilasciata dalle autorità locali competenti.

3.8 Invio di messaggi urgenti (D/E)

Qualora lei non fosse in grado di contattare una persona in uno dei paesi elencati nell'articolo 1.2.1, noi invieremo a nostre spese i suoi messaggi urgenti nazionali o internazionali relativi a un evento grave (malattia, infortunio o incidente). Noi non potremo essere ritenuti responsabili in alcun modo per il contenuto di tali messaggi, che dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legislazione

belga e internazionale.

3.9 Messa a disposizione di denaro (E)

Se lei ha richiesto la nostra assistenza nel quadro del presente contratto e deve affrontare spese impreviste, le metteremo a disposizione la somma richiesta in valuta estera fino a un valore massimo di 5.000 EUR. Prima di anticipare questi fondi, avremo bisogno di una garanzia di rimborso.

3.10 Assistenza di un interprete (E)

In caso di utilizzo dell'assistenza all'estero, è possibile chiedere l'aiuto dei nostri servizi o dei nostri corrispondenti se la lingua del paese in cui ci si trova non consente di comunicare in modo comprensibile. Noi non saremo responsabili dell'interpretazione né dell'uso che lei potrà fare delle informazioni comunicate.

3.11 Assistenza in caso di procedimenti giudiziari (E)

Se a seguito di un incidente stradale lei dovesse essere sottoposto a processo in un paese straniero, le anticiperemo i seguenti importi del deposito di una garanzia o cauzionale:

- L'importo della penale imposta dal tribunale fino a al valore massimo di 12.500 EUR per persona assicurata sotto processo. Per l'applicazione di questo servizio le chiediamo una copia autenticata della sentenza del tribunale.
- La parcella di un avvocato da lei liberamente scelto all'estero, fino ad un importo massimo di 1.300 EUR.

Lei si impegna a rimborsare questi anticipi entro e non oltre 30 giorni dal nostro deposito. Noi non interverremo nelle conseguenze giudiziarie in Belgio di eventuali procedimenti giudiziari all'estero.

Capitolo IV - Servizio informazioni

4.1 Come si raggiunge il nostro servizio informazioni?

- Il nostro servizio di informazioni è disponibile dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 18:00 (ora belga). Le informazioni mediche urgenti sono disponibili giorno e notte.
 - Queste informazioni possono essere ottenute e fornite solo telefonicamente. Alcune domande potrebbero non avere risposta immediata.
 - Noi non potremo in nessun caso essere tenuti responsabili per la sua interpretazione delle informazioni fornite né per il suo uso delle stesse.
- Le informazioni saranno fornite in francese, in olandese o in inglese.

4.2 Leisure Line

4.2.1. Informazioni di viaggio generali

Noi forniamo tutte le informazioni riguardanti:

- i visti e le formalità amministrative da completare prima e durante il viaggio per le persone e i veicoli;
- le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate;
- le precauzioni sanitarie e le misure di sicurezza medica da osservare per il paese che si sta

visitando;

- le formalità obbligatorie per gli animali domestici che si vogliono portare con sé;
- regolamenti doganali relativi all'uso privato;
- gli indirizzi e i numeri di telefono delle rappresentanze consolari e delle associazioni turistiche nei paesi dell'Unione Europea;
- il clima e i vestiti da portare con sé;
- i giorni festivi, la differenza di orario;
- le condizioni di viaggio: mezzi di trasporto (via aria, acqua, terra), orari.

4.2.2 Ulteriori informazioni per i paesi citati all'articolo 1.2.2

Noi forniamo informazioni su hotel e ristoranti (prezzi, indirizzi, ricerca di ristoranti specializzati) nei paesi citati all'articolo 1.2.2.

4.2.3 Informazioni commerciali

Forniamo informazioni su:

- congressi, saloni e mostre in tutto il mondo;
- hotel con strutture per uomini d'affari (seminari, organizzazione di riunioni, ...);
- Camera di commercio e autorità pubbliche;
- informazioni pratiche: valuta, giorni festivi, differenza di orario;
- i "business center" (segreteria, copia, traduzioni) disponibili nelle grandi città;
- eventi culturali nelle città più importanti dell'Unione Europea (concerti, mostre, rappresentazioni teatrali, ...).

Capitolo V - Esclusioni e restrizioni generali di garanzia

5.1 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- danni derivanti da incidenti o infortuni occorsi durante le corse di veicoli a motore (gare, competizioni, rally, raid, ...) in cui lei partecipa come concorrente o suo assistente e incidenti o infortuni più generali derivanti dal fatto che il veicolo non è utilizzato con le modalità di un buon padre di famiglia;
- le diagnosi determinate e le cure nel paese di domicilio della persona assicurata;
- le spese mediche, paramediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere conseguenti all'assistenza nel paese di residenza dell'assicurato, indipendentemente dal fatto che esse siano o non siano conseguenza di una malattia o di un incidente verificatosi all'estero o correlate a una diagnosi già formulata prima del viaggio;
- i costi di occhiali, lenti a contatto, attrezzature mediche e acquisto o riparazione di protesi;
- costi per check-up medici, controlli periodici o esami di osservazione e medicina preventiva;
- cure, soggiorni e trattamenti sanitari per il recupero, la riabilitazione e la fisioterapia;
- trattamenti estetici, trattamenti dietetici e tutti i costi di diagnosi e trattamenti non riconosciuti dall'INAMI (omeopatia, agopuntura, chiropratica, ...);
- vaccini e inoculazioni;
- costi di ambulanza nel paese di domicilio della persona assicurata, se non espressamente previsti in una delle disposizioni del presente contratto;
- rimpatrio per affezioni o lesioni minori che possono essere curate in loco e che non impediscono il proseguimento del viaggio o il soggiorno;

- condizioni patologiche che erano già note prima della partenza;
- recidiva o peggioramento di una malattia o di una condizione patologica che era già nota prima del trasferimento;
- rimpatrio per trapianto di organi;
- disturbi ed eventi che sono il risultato di (1) uso di alcol, nella misura in cui il contenuto alcolico nel sangue della persona interessata supera 1,2 grammi per litro di sangue, senza che l'uso di alcol debba essere l'unica causa del disturbo o dell'evento, o (2) di un uso acuto o cronico di farmaci o di qualsiasi altra sostanza che non sia prescritta da un medico e che modifichi il comportamento;
- condizioni che sono il risultato di un tentativo di suicidio;
- gravidanza di più di 28 settimane per i viaggi aerei, ad eccezione di quelle per le quali il ginecologo (curante) ha concesso un'approvazione scritta che è stata confermata dal medico della compagnia aerea interessata (nell'interesse del benessere della madre e il nascituro);
- dazi doganali;
- costi per pasti e bevande;
- eventi derivanti dalle conseguenze di un incidente nucleare o di un atto terroristico;
- costi e danni derivanti da un furto non coperto dal presente contratto;
- e in generale tutti i costi non espressamente previsti nel presente contratto.

5.2 Circostanze eccezionali

Non siamo responsabili per eventuali ritardi, difetti o impedimenti che possono verificarsi nell'esecuzione delle prestazioni se questi non sono imputabili a noi o se sono il risultato di forza maggiore.

Capitolo VI - Disposizioni comuni per tutte le garanzie

6.1 Durata e data di inizio del contratto

Il contratto ha inizio il giorno in cui il contraente ha firmato e pagato il contratto di assistenza. Esso è applicabile per il periodo indicato sul biglietto di viaggio, che è il periodo tra la data di partenza da un lato e la data di ritorno dall'altro. Il contratto termina alla data di ritorno e non può essere rinnovato tacitamente.

6.2 Premi

Il premio, più tasse e contributi, è pagabile con carta di credito al momento della sottoscrizione. Il premio non sarà rimborsato, né interamente né parzialmente, dopo la data di decorrenza.

6.3 I suoi obblighi

6.3.1 I suoi obblighi

Nel fare ricorso alle prestazioni garantite, lei si impegna a fare quanto segue:

- informarci al più presto, salvo cause di forza maggiore, per metterci in condizioni di organizzare l'assistenza richiesta in modo ottimale e consentirle di effettuare le spese coperte da garanzia;
- adempiere agli obblighi specifici descritti nel presente contratto in relazione alla prestazione richiesta;
- rispondere con precisione alle nostre domande sugli eventi coperti da garanzia e fornirci tutte le informazioni e/o i documenti utili;

- adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire o limitare le conseguenze del reclamo;
- informarci di eventuali altre polizze assicurative aventi lo stesso oggetto o concernenti gli stessi rischi di quelli coperti dal presente accordo;
- fornirci la documentazione originale delle spese coperte da garanzia da lei sostenute; consegnarci la ricevuta della denuncia di furto alla polizia se il furto dà luogo a una prestazione garantita;
- restituirci i biglietti di trasporto non utilizzati che le abbiamo conferito per il trasporto.

6.3.2 Mancata osservanza dei suoi impegni

In caso di mancata osservanza degli impegni elencati al punto 6.3.1, noi possiamo:

- limitare le prestazioni dovute o recuperare i costi da noi sostenuti in misura commisurata allo svantaggio da noi sofferto;
- rifiutare la prestazione dovuta o reclamare la restituzione di tutte le nostre spese se la sua negligenza è motivata da intenzioni fraudolente.

6.4 Contratti di assistenza multipli

6.4.1 Contratti multipli sottoscritti con noi

Se lo stesso rischio è coperto da diversi accordi firmati con noi, le garanzie dei diversi contratti non sono cumulabili. In tal caso si applicano i termini dell'accordo con le migliori garanzie.

6.4.2 Accordi multipli con assicuratori diversi

Se lo stesso rischio è coperto da diversi assicuratori, è possibile, in caso di sinistro, chiedere a ciascun assicuratore un risarcimento, entro i limiti dei suoi obblighi. Eccetto il caso di frode, nessun assicuratore può invocare l'esistenza di altri accordi a copertura dello stesso rischio per rifiutare la prestazione della garanzia. L'onere del credito viene ripartito tra i vari assicuratori come previsto dalla legge del 4 aprile 2014.

Capitolo VII - Quadro giuridico

7.1 Surrogazione

Noi subentreremo nei suoi diritti e nelle azioni legali contro terzi responsabili per l'importo delle nostre spese. Salvo che per dolo intenzionale, noi non potremo rivalerci su discendenti, ascendenti, partner, parenti in linea retta, persone che vivono con lei nella stessa abitazione, i suoi ospiti e i membri del suo personale domestico. Tuttavia potremo rivalerci su di loro nella misura in cui la loro responsabilità sia effettivamente coperta da un contratto di assicurazione.

7.2 Riconoscimento del debito

Lei si impegna a pagare i costi dei servizi che non sono garantiti dal contratto entro un mese e che le abbiamo concesso in anticipo.

7.3 Prescrizione

Tutte le azioni derivanti da questo accordo scadono 3 anni dopo l'evento che ha dato origine alle stesse.

7.4 Giurisdizione

Qualsiasi controversia nell'ambito del presente accordo è di competenza esclusiva dei tribunali del Belgio.

7.5 Legge del contratto

Il presente contratto è regolato dalla legge del 4 aprile 2014 in materia di assicurazioni (BS del 30 aprile 2014).

7.6 Reclami

Qualsiasi reclamo relativo al contratto può essere indirizzato a:

- Europ Assistance Belgium, c.a. Responsabile reclami, Triomflaan 172, 1160 Bruxelles (complaints@europ-assistance.be), tel. + 32 2 541 90 48 dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, oppure al
- Difensore civico per le assicurazioni, de Meeûsquare 35, 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as), senza pregiudizio per la possibilità del contraente di intentare un'azione legale.

7.7 Protezione della privacy personale

7.7.1 Protezione della privacy - Aspetti generali

Ogni persona i cui dati personali sono raccolti o registrati dall'assicuratore viene informata sui seguenti punti, come previsto dalla legge dell'8 dicembre 1992 sulla tutela della privacy in relazione al trattamento dei dati personali:

- Il responsabile del trattamento dei dati è Europ Assistance, con sede in B-1160 Bruxelles, Triomflaan 172;
- Lo scopo del trattamento dei dati personali è identificare il contraente, gli assicurati e i beneficiari nel contesto dell'amministrazione dei contratti, compresa la gestione dell'assicurazione, la gestione dei costi, la liquidazione del trattamento e la gestione di eventuali controversie. I dati personali sono raccolti anche a fini statistici, che consentono all'assicuratore di analizzare questi dati al fine di valutare e ottimizzare i suoi servizi ai clienti;
- Ad eccezione delle finalità sopra descritte, Europ Assistance non comunicherà in nessun caso dati personali a terzi. Se per l'attuazione di una delle finalità di trattamento sopra descritte è necessario trasferire determinati dati personali al di fuori dell'Unione Europea, Europ Assistance adotterà nei confronti dei destinatari delle informazioni le misure contrattuali necessarie per escludere il trattamento delle informazioni da parte di tale terzo ove esso non sia obbligatorio o consentito dalla legge (nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge);
- Chiunque dimostri la propria identità (ad esempio con una copia del fronte della sua carta d'identità) ha il diritto di ispezionare i dati di cui è titolare registrati negli archivi di Europ Assistance e ha il diritto di chiedere la rettifica dei suoi dati personali se questi sono errati. Per esercitare tali diritti, l'interessato deve inviare una richiesta datata e firmata al servizio

Assistenza clienti di Europ Assistance all'indirizzo sopra indicato o a customerdatacontrol@europ-assistance.be. Per ulteriori domande sul trattamento dei dati personali, è anche possibile contattare Europ Assistance con le stesse modalità.

Inoltre, l'interessato può consultare online il registro pubblico per il trattamento dei dati personali gestito dalla Commissione per la tutela della privacy.

7.7.2 Trattamento di dati medici e/o altri dati sensibili

Inoltre il contraente fornisce all'assicuratore, per gli scopi indicati nell'articolo 7.7.1, il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali medici e/o sensibili, nella misura in cui ciò sia necessario.

Ciò consente all'assicuratore di valutare la richiesta di ammissione all'assistenza.

I dati medici e/o altri dati sensibili vengono sempre elaborati sotto la supervisione di un operatore sanitario. Un elenco delle categorie di persone che hanno accesso ai dati personali è disponibile all'indirizzo sopra indicato in 7.7.1 o via e-mail all'indirizzo customerdatacontrol@europ-assistance.be.

7.7.3 Consenso degli assicurati e/o dei beneficiari

Il contraente, che agisce in nome e per conto degli assicurati e/o dei beneficiari, conferma e garantisce all'Assicuratore di aver ottenuto da tali persone il consenso al trattamento dei loro dati personali da parte dell'Assicuratore nel contesto del presente contratto.

Il contraente si impegna a fornire alle persone assicurate e/o ai beneficiari le informazioni necessarie come indicato negli articoli da 7.7.1 a 7.7.3 del presente accordo.

7.8 Frode

Qualsiasi forma di frode da parte dell'assicurato nella redazione della dichiarazione o nella compilazione dei questionari comporta la perdita da parte dell'assicurato di tutti i suoi diritti nei confronti dell'assicuratore. Pertanto, tutti i documenti devono essere compilati in modo completo e accurato.

L'assicuratore si riserva il diritto di procedere nei fori competenti contro la persona assicurata in modo fraudolento.



Europ Assistance Belgium, P. IVA BE 0738.431.009 RPR Bruxelles, Avenue du Triomphe 172 in 1160 Bruxelles, filiale belga di Europ Assistance SA, assicuratore di diritto francese con sede legale in 1, Promenade de la Bonnette in 92230 Gennevilliers, Francia (451 366 405 RCS Nanterre), riconosciuto con il codice 0888 per le filiali 1, 9, 13, 16 e 18 sotto la supervisione della Banca Nazionale del Belgio, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.